

COMUNE DI CASTEL MORRONE

Provincia di Caserta

Tel 0823/399719; e-mail:anagrafe@comune.castelmorrone.ce.it

PEC: servizidemografici.castelmorrone@asmepec.it

Prot.n. 2377

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI dei Giudici Popolari per le corti di Assise e per le Corti d'Assise di Appello (Legge 10 aprile 1951, n. 287)

IL SINDACO

rende noto che, a norma dell'art. 21 Legge 10 aprile 1951, n. 287, da oggi a tutto il mese di luglio verranno aggiornati gli Albi dei Giudici Popolari per le corti d'Assise e le corti di Assise d'Appello.

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge sono invitati a iscriversi nei rispettivi elenchi.

I Giudici Popolari per le **Corti di Assise** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

I Giudici Popolari per le **Corti d'Assise di Appello**, oltre i requisiti di cui alle lettere a), b), c), debbono essere in possesso del:

- e) diploma di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

Il termine per la iscrizione è fissato al **31 luglio prossimo**.

La Commissione Comunale compila gli elenchi e li integra con la iscrizione d'Ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei 30 giorni successivi e precisamente al 30 agosto prossimo.

Durante tale termine la commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso alle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modifiche.

Castel Morrone, li 24 aprile 2017



IL SINDACO
(Avv. Gianfranco DELLA VALLE)



ALBO GIUDICI POPOLARI • Richiesta iscrizione

(Art. 21, legge 10 aprile 1951, n. 287; art. 3, legge 5 maggio 1952, n. 405)

Al Sig. Sindaco

del Comune di

CASTEL MORRONE

OGGETTO: Richiesta per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

CASTEL MORRONE

il

residente a

via

n.

essendo in possesso dei requisiti prescritti (1) dall'art. 9/dall'art. 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della citata legge,

chiede

di essere iscritto/a

- negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise;
- negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise di appello;

dichiara

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di **CASTEL MORRONE**;
- di essere di buona condotta morale;
- di svolgere la seguente professione _____;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____;
- conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ presso _____.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

IL RICHIEDENTE

CASTEL MORRONE

(luogo e data)

(1) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

1. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

1. I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

1. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i Ministri di qualsiasi